

## COMMISSIONE IV

## GIUSTIZIA

XV.

## SEDUTA DI GIOVEDÌ 26 NOVEMBRE 1959

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DOMINEDO'

## INDICE

	PAG.
<b>Disegno di legge</b> ( <i>Discussione e rinvio</i> ):	
Ordinamento della professione di avvocato e di procuratore ( <i>Approvato dalla II Commissione permanente del Senato</i> ) (1575) . . . . .	129
PRESIDENTE . . . . .	129, 143, 144, 145, 147
DANTE, <i>Relatore</i> . . . . .	129, 144, 146, 147
DEGLI OCCHI . . . . .	143, 144, 145, 146
SFORZA . . . . .	146
GUERRIERI EMANUELE . . . . .	146
SPALLINO, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia</i> . . . . .	147

La seduta comincia alle 9,45.

DANTE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*E approvato*).

**Discussione del disegno di legge: Ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore. (Approvato dalla II Commissione permanente del Senato) (1575).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore ».

Il disegno di legge che è all'ordine del giorno tocca un tema socialmente e giuridi-

camente di grande rilievo, che interessa una vasta categoria particolarmente qualificata per la sua collaborazione nell'esercizio della giustizia: quella degli avvocati e procuratori.

Questo provvedimento ha avuto un'elaborazione veramente notevole, sia come preparazione da parte della pubblica amministrazione, sia come studio da parte dell'altro ramo del Parlamento accompagnato da un adeguato dibattito, sia come trattazione in riunioni nazionali della categoria, in specie nell'ultimo congresso nazionale giuridico forense di Palermo, le cui deduzioni noi non esamineremo come tali in sede legislativa, ma di cui terremo ogni dovuto conto, se del caso, nel corso dei nostri lavori. Ho il piacere di render noto a questo proposito che il rappresentante della categoria, e cioè il Presidente del consiglio nazionale forense, è pronto a comunicare alla Commissione le proposte formulate durante il congresso di Palermo da lui presieduto.

Prego, ora, l'onorevole relatore di esporci la sua relazione, tenendo conto che la Commissione, benché l'abbia già richiesto, attende ancora il parere della I Commissione (Affari costituzionali), limitatamente agli articoli 9 e 17.

L'onorevole Dante ha, pertanto, facoltà di svolgere la relazione.

DANTE, *Relatore*. Onorevoli colleghi, nel novembre del 1944, subito dopo che fu emanato il provvedimento che soppresse tutte le istituzioni a carattere fascista, è stato promulgato il decreto legge luogotenenziale

n. 382 che ricostituì gli ordini forensi, restituendo alle assemblee degli avvocati e dei procuratori il potere di eleggere i propri Consigli.

Con lo stesso provvedimento fu costituito il Consiglio nazionale, con le attribuzioni giurisdizionali già esercitate dal soppresso Consiglio superiore forense, stabilendo che il potere di eleggere i membri del Consiglio nazionale spettava ai Consigli degli Ordini periferici, i quali lo esercitavano con voto proporzionato al numero degli iscritti.

Era ovvio che il legislatore considerasse tali disposizioni come provvisorie, date le condizioni politiche nelle quali il provvedimento era maturato e l'urgente necessità di esso, soprattutto dopo la soppressione di tutte le organizzazioni fasciste con investitura di vertice.

Il problema si ripresentò, sia pure di scorcio, alla Costituente, la quale con la VI disposizione transitoria faceva esplicita riserva di rivedere tutti gli organi di giurisdizione speciale esistenti, inclusa, quindi, la funzione giurisdizionale esercitata dal ricostituito Consiglio nazionale forense.

Ritengo che non vi sia motivo di eccessivo rammarico se la organica disciplina della professione di avvocato e procuratore avviene a distanza di 15 anni dalle provvisorie, quanto sostanziali, innovazioni, perché, durante questo periodo, la classe forense ha avuto modo di porre allo studio i problemi fondamentali di rappresentanza e tutela degli interessi di categoria, attraverso ricorrenti congressi, nei quali, oltre il contributo di illuminati studi, confluivano i risultati di una esperienza che la vita quotidiana degli ordini locali e del Consiglio nazionale convalidava sempre più e sempre meglio.

Sicché la Commissione ministeriale, nominata per elaborare lo schema di un nuovo ordinamento forense, ha avuto a sua disposizione preziosi voti frutto di democratiche discussioni, approdate tutte ad una duplice necessità: il potenziamento degli ordini locali e del Consiglio nazionale, ed una maggiore autonomia per detti organismi. Va ricordato che le Commissioni chiamate ad elaborare lo schema furono due, la prima era promiscua (di avvocati, in maggioranza, e di magistrati) la seconda fu costituita esclusivamente di avvocati.

Il Ministro Guardasigilli, nella relazione che accompagna il disegno di legge, tiene a precisare che « la Commissione redasse un progetto di cui il disegno di legge ha conservato inalterata non solo la sostanza, ma anche

la forma, essendosi limitato ad apportarvi poche modifiche... dettate dalla necessità di contenere, nei limiti inderogabilmente fissati dalla Costituzione e da tutti gli altri principi generali che governano l'ordinamento giuridico italiano, le richieste di autonomia avanzate dalle categorie forensi ».

Ritengo che sia doveroso dare atto al Ministro Guardasigilli, onorevole Gonella, di questo suo spiccato sentimento di rispetto verso le categorie professionali e di ossequio verso la Carta costituzionale, non solo per le riforme marginali, rispetto alla Costituzione (come quella della quale ci occupiamo), ma per le altre, di attuazione della Costituzione, che — auspice il Guardasigilli attuale — abbiamo avuto la fortuna di poter votare.

Dopo questa doverosa premessa, passo ad esaminare, panoramicamente, il disegno di legge approvato dal Senato, mentre mi riprometto di rimarcare quei punti di esso sui quali il travaglio legislativo è stato più inquietante, ed in particolare quelle decisioni che non hanno soddisfatto le esigenze della classe forense, secondo i voti espressi dal Congresso nazionale forense di Palermo, reso più solenne dalla presenza del Ministro Gonella e del nostro caro Presidente onorevole Dominedò.

Il disegno di legge si compone di dodici titoli. Agli undici originali il Senato ha aggiunto il titolo delle disposizioni finali che è come l'appendice di una abitazione destinata a contenere tutto ciò che è utile, ma che, posto altrove, turberebbe l'armonia di un ambiente.

Sotto il profilo delle innovazioni, il più interessante è il titolo 1° che contiene le disposizioni generali sviluppate nei successivi titoli.

L'articolo 1 del testo originario conteneva una innovazione fondamentale, rispetto alla disciplina in vigore, qualificando come pubblica funzione l'attività forense. Ma la stessa relazione si rendeva interprete delle riserve che erano state avanzate durante la elaborazione dello schema, circa l'esclusivo, o, quanto meno, preponderante carattere di ufficialità di una attività professionale, che pure essendo di indispensabile collaborazione con la funzione giudiziaria, era caratterizzata da una tradizione di spiccata liberalità.

La discussione su questo punto molto delicato davanti la Commissione del Senato è stata particolarmente approfondita. Essa tendeva a trovare un equilibrio tra l'insopprimibile necessità della presenza dell'avvocato nell'amministrazione della giustizia,

che è tra le più importanti pubbliche funzioni, e l'altra esigenza di non vulnerare il principio della libera professione.

Mi piace a questo proposito ricordare le parole dell'onorevole Terracini con cui il dibattito si concluse: « Il senatore De Nicola ha fatto chiaramente intendere che tra la funzione pubblica e la libera professione, la via da seguire è la seconda. Sono pertanto favorevole ad un emendamento che, ribadendo tale principio, affermi che « gli avvocati ed i procuratori esercitando una libera professione adempiono ad una collaborazione necessaria con la funzione giudiziaria ». Al che il senatore De Nicola rispose: « Bisogna sempre affermare il principio della libera professione ». Sicché nel testo votato non solo fu emendata la formula pubbliche funzioni, eliminando l'attributo *pubbliche*, ma si aggiunse l'aggettivo, *libera*, a professione, sicché l'articolo venne emendato nell'attuale che stabilisce: « gli avvocati ed i procuratori nell'esercizio della loro libera professione adempiono una funzione di necessaria collaborazione con la funzione giudiziaria ».

Lo stesso articolo 1 risolve anche il problema della natura del Consiglio nazionale forense e della sua strutturazione rispetto agli ordini locali che hanno personalità giuridica propria e rappresentano gli interessi collettivi dei propri iscritti, ma che nel loro insieme costituiscono, per il conseguimento degli scopi e la tutela degli interessi generali, un ordine nazionale che ha personalità giuridica propria e che è rappresentato dal Consiglio nazionale forense.

Individuata nell'Ordine degli avvocati la persona giuridica pubblica che ha la rappresentanza e la tutela della categoria, il disegno di legge passa ad esaminare gli scopi essenziali che gli Ordini sono chiamati a perseguire. A questo proposito l'articolo 2 precisa che ogni Ordine:

- 1°) custodisce il proprio albo;
- 2°) esercita la funzione disciplinare;
- 3°) è investito della rappresentanza e tutela degli interessi professionali di natura morale, culturale ed economica degli iscritti all'albo.

Richiamo l'attenzione degli onorevoli colleghi sul punto 3 delle attribuzioni. Tale paragrafo originariamente prevedeva la tutela degli interessi « in modo esclusivo ». Il Ministro Guardasigilli nella sua relazione illustrava il paragrafo con queste parole: « trattasi di norma profondamente innovatrice, che mira a risolvere per le professioni forensi il problema generale, vivamente discusso in

passato e tuttora aperto, della possibilità della coesistenza degli Ordini professionali con le corrispondenti associazioni sindacali di categoria e dei limiti delle rispettive sfere di competenza.

La soluzione accolta dal disegno di legge, mentre corrisponde ad unanime voto dei professionisti forensi, non appare contrastante con i precetti della Costituzione in materia di libertà di organizzazione sindacale.

È valido, infatti, il rilievo di ordine generale che le associazioni dei liberi professionisti non possono ricevere una disciplina identica a quella riservata alle associazioni degli altri lavoratori, sia in ragione della natura autonoma delle prestazioni dei liberi professionisti, sia per la mancanza di una contrapposta associazione di datori di lavoro.

È sembrato, d'altro canto, opportuno accentrare nell'Ordine forense ogni attribuzione in materia di tutela degli interessi professionali, ad evitare il sorgere di concorrenti organizzazioni e dei relativi conflitti di competenza, comè già si è verificato in passato, a tutto detrimento della dignità della professione ».

Su questo punto si manifestò, al Senato, un aperto dissenso tra quanti vedevano nella esclusività della tutela un seme di vulnerabilità al dettato costituzionale di libertà di organizzazione sindacale.

Il senatore De Nicola sostenne la soppressione. Infatti nella seduta di giovedì 14 maggio 1959 al Senato ebbe a dire: « Questo articolo 2 crea difficoltà solamente a proposito della questione sindacale, perché il resto è pacifico ».

« Una soluzione potrebbe essere quella di sopprimere l'articolo 2. Esso è intitolato " Attribuzioni degli Ordini ", mentre l'articolo 83 è intitolato " Funzioni del Consiglio ". Si tratta in tale articolo di tutte le funzioni attribuite al Consiglio dell'Ordine, tra le quali quelle di carattere economico ».

« Pertanto si può ritenere che l'articolo 2 non abbia ragione d'essere, non rappresentando che un'anticipazione dell'articolo 83. Eliminandolo avremo superato la questione sindacale, perché restano solo quelli contemplati dall'articolo 83, come accennava il senatore Tessitori ».

Il senatore Terracini fece sue le osservazioni del compianto onorevole De Nicola e presentò formale emendamento soppressivo: « La prima proposta del Presidente De Nicola — disse il senatore Terracini — tendente alla soppressione dell'intero articolo, è secondo me, la più logica, non pregiudicando

alcuna delle posizioni contenute negli articoli successivi.

Mantenendo l'articolo 2, verremmo, inoltre, a trovarci in una situazione di contrasto con l'articolo 83, giunti al quale ci si potrebbe chiedere da dove il Consiglio dell'Ordine tragga l'autorità per esercitare tante funzioni che all'Ordine non sono attribuite. Bisognerebbe quindi, ad evitare lacune, elencare all'articolo 2 tutti i compiti in questione. Propongo pertanto formalmente la soppressione dell'articolo ». E l'onorevole Di Nicola replicava riaffermando: « A mio avviso l'articolo 2 non aggiunge nulla ».

Prevalse l'emendamento del senatore Caruso, espressivo dell'inciso « in maniera esclusiva ». È doveroso ricordare il significato dato al voto sull'emendamento del senatore Caruso: il Presidente, mettendo ai voti l'emendamento presentato dal senatore Caruso, tendente alla soppressione delle parole *in maniera esclusiva*, precisava: « Con questa modifica la Commissione intende affermare — in contrasto con la tesi sostenuta nella relazione governativa che accompagna il disegno di legge — la libertà di organizzazione sindacale anche per i liberi professionisti avvocati ».

L'articolo 3 del disegno governativo sulla disciplina degli ordini era così formulato: « Salvo quanto è stabilito nell'articolo 131 del codice di procedura penale la disciplina degli avvocati procuratori spetta agli ordini ». La relazione del Guardasigilli chiarisce i motivi per i quali non era stato possibile riproporre la formula avanzata dalla Commissione ministeriale, formula che ricalcava il dettato costituzionale dell'articolo 101 relativo ai giudici « che sono soggetti soltanto alla legge ».

Anche il testo elaborato dalla Commissione disponeva che gli ordini, nell'esercizio delle loro funzioni e gli avvocati e procuratori nell'esercizio della loro professione sono soggetti soltanto alla legge.

Il testo del disegno di legge fu sottoposto a serrata critica per la difficoltà di trovare una formula che assicurando la autonomia disciplinare degli ordini, soprattutto nei casi di abbandono della difesa previsti dall'articolo 129 e seguenti del codice di procedura penale, non costituisse, nello stesso tempo, esplicita modifica del codice di rito che sarebbe risultata effettuata in una legge speciale.

La soluzione fu suggerita dal compianto senatore De Nicola, dopo che il senatore Terracini aveva posto in evidenza che è estranea alla natura ed alla essenza della giurisdizione penale, l'applicazione di sanzioni disciplinari.

Il giudice applica le pene, non applica sanzioni disciplinari.

Il senatore De Nicola, quindi, proponeva: « le sanzioni previste dall'articolo 131 del codice di procedura penale siano applicate dal Consiglio dell'Ordine invece che dalla sezione istruttoria, secondo quanto stabilisce l'attuale articolo 131. Il Consiglio dell'Ordine, però, non può applicare le sanzioni che crede: deve applicare quelle che sono previste dall'articolo 131. Queste sanzioni, infatti, attonano al giudizio: pertanto dobbiamo temperare le due esigenze, quella della disciplina professionale con quella della regolarità del giudizio ».

« Ripeto, quindi, che con la mia formula, il Consiglio dell'Ordine deve prendere i provvedimenti imposti dal Codice stesso. Non è libero di applicare le sanzioni che crede ».

« Quello a cui mi oppongo è che le sanzioni siano applicate dalla sezione istruttoria ».

Tale proposta venne accolta.

Nelle disposizioni generali è, ancora, stabilito che l'albo professionale è unico e si divide in due sezioni, uno per gli avvocati e uno per i procuratori, che per mantenere l'iscrizione all'albo è necessario l'effettivo esercizio della professione, che il titolo di avvocato spetta solo a chi è iscritto nell'albo, e che l'abuso di titolo è punito a norma dell'articolo 348 del codice penale.

Sempre nel titolo primo, capitolo 2, sono specificati i doveri e i diritti dei professionisti forensi.

Per ottenere e conservare l'iscrizione all'albo si richiedono: 1°) Specchiata integrità e costante decoro di condotta nell'esercizio della professione; 2°) una vita privata tale che non ne derivi discredito alla dignità dell'ordine forense.

La valutazione di tali requisiti (in senso negativo o positivo) è di competenza dei consigli dell'ordine.

Meritevole di menzione è l'articolo 9 il quale stabilisce che la professione forense deve essere esercitata con « probità, dignità, diligenza, lealtà, discrezione e spirito di colleganza », e soggiunge che sono considerati come infrazioni particolarmente gravi all'onore professionale l'accaparramento di clientela, il patto quotatizio ed ogni forma di richiamo pubblicitario. La legge fa obbligo all'avvocato o al procuratore, prima di essere ammessi al patrocinio, di prestare giuramento davanti al Consiglio dell'Ordine (non più davanti al magistrato); Egli ha, inoltre, il dovere della residenza nella circoscrizione del

Tribunale presso cui è iscritto ed è tenuto al segreto professionale.

Il titolo secondo si occupa della incompatibilità e della indegnità. L'articolo 16 enumera i casi di incompatibilità:

a) con ogni altra professione, e in genere con qualsiasi altra attività svolta continuativamente a scopo di lucro escluse quelle di carattere scientifico, letterario, artistico e giornalistico, purchè non diano luogo a rapporto impiegatizio o alla qualificazione di giornalista professionista;

b) con la qualità di ministro di qualsiasi culto;

c) con l'esercizio del commercio o di affari o speculazioni di natura commerciale, in nome proprio o in nome altrui, e con ogni forma di mediazione;

d) con la qualità di socio illimitatamente responsabile e di consigliere di amministrazione con poteri di rappresentanza e di gestione in società commerciali di qualsiasi forma;

e) con la qualità di impiegato dello Stato e di qualsiasi Ente, Istituto e Amministrazione pubblica;

f) con la qualità di impiegato privato, anche se l'impiego abbia per oggetto l'esercizio della difesa o della consulenza legale.

L'articolo 17 dispone che l'esercizio della professione forense rimane sospeso di diritto per chi sia chiamato ad esercitare l'ufficio di Presidente della Repubblica; di Presidente del Senato e della Camera dei Deputati; di componente la Corte Costituzionale; di Ministro o Sottosegretario di Stato; di Presidente di un Consiglio regionale o di componente di una Giunta regionale. Gli investiti di tali uffici conservano la iscrizione nell'albo ».

La disposizione dell'articolo 16 sulle incompatibilità, non raggiunge i professori di discipline giuridiche nelle Università o negli altri Istituti superiori o medi superiori ed, in particolari situazioni, alcuni professionisti addetti ad uffici legali interni.

Procura indegnità ad essere o rimanere iscritto nell'albo la condanna per alcuno dei reati infamanti previsti dall'articolo 111 nonché la mancanza dei requisiti di condotta previsti dall'articolo 8. La riabilitazione dalla condanna può essere operativa — a discrezione del Consiglio nazionale forense — dopo cinque anni dal suo conseguimento.

Si è mantenuta al titolo terzo la tradizionale cumulabilità e duplicità delle due professioni di avvocato e procuratore ad albo

unico, distinto in due sezioni, ma sono state meglio precisate attraverso limitazioni territoriali e funzionali la professione di avvocato e quella di procuratore. Tanto l'albo degli avvocati, quanto quello dei procuratori è rimasto aperto.

Per quanto riguarda i requisiti per la iscrizione nell'albo, il disegno di legge, senza derogare ai principi informativi della presente legislazione ha introdotto delle innovazioni. Si è elevato a due anni il periodo di tirocinio; l'iscrizione avviene per esami. È stata conservata l'iscrizione di diritto per coloro che hanno superato gli esami di avvocato e per alcune categorie che per esperienza acquisita nella magistratura o nella avvocatura dello Stato o nell'insegnamento universitario (liberi docenti con 10 anni di insegnamento) si dimostrano in possesso di requisiti di preparazione tali da escludere l'esperimento dell'esame.

L'iscrizione all'albo degli avvocati avviene per anzianità nell'esercizio della professione di procuratore o per esame. Così per l'iscrizione per le giurisdizioni superiori. Per tali giurisdizioni, accanto all'iscrizione per esame l'iscrizione per anzianità è demandata al Consiglio nazionale forense il quale si pronunzia con questa formula sacramentale: tenuto conto dell'attività professionale finora svolta si fa luogo (o non si fa luogo) alla iscrizione.

Il titolo quinto disciplina la pratica e gli esami. Esso contiene prescrizioni di maggior rigore nell'effettivo esercizio della pratica e nello svolgimento degli esami. Quelli di procuratore si svolgono nelle sedi di Corte di appello davanti a Commissione nominata dal Presidente della Corte, presieduta da un professore di materie giuridiche dell'Università e composta di quattro avvocati. Le prove scritte si svolgono su tre temi: una di diritto civile, una di procedura civile, ed una di diritto penale e procedura penale. Alle prove orali, forse, sarebbe stato opportuno aggiungere come materia di esame, l'Ordinamento professionale.

I temi sono assegnati dal Ministro. Gli esami si svolgono lo stesso giorno. Chi è bocciato per due volte non può ripresentarsi se non trascorso un anno. Il praticante deve sostenere esami nella circoscrizione di Corte di appello nella quale ha svolto la pratica.

Il titolo sesto disciplina la vita democratica dell'Ordine con innovazioni che non si discostano dai principi attualmente in vigore. Così dicasi del titolo settimo che disciplina la elezione, la composizione, le

funzioni del Consiglio dell'ordine nonché la gestione finanziaria.

Richiamo l'attenzione della Commissione sull'articolo 84 del disegno di legge, già 88 del disegno di legge del Governo. Esso prevede lo scioglimento del Consiglio: « il Consiglio dell'ordine può essere sciolto:

a) da parte del Consiglio nazionale quando non corrisponda all'invito di adempiere doveri d'ufficio e di osservare le norme di legge ovvero quando per dimissioni o per altra causa non sia in grado di funzionare;

b) da parte del Ministro per la grazia e giustizia, sentito il Consiglio nazionale, quando compie gravi violazioni di legge ».

In ogni caso di scioglimento, il Consiglio nazionale forense nomina un Commissario straordinario con tutti i poteri del Consiglio, esclusi quelli disciplinari.

Il Commissario convoca, non oltre quattro mesi dalla nomina, l'assemblea dell'Ordine per la elezione del nuovo Consiglio.

Il titolo ottavo detta norme per la tenuta dell'albo, mediante i provvedimenti di iscrizione o reinscrizione, trasferimento, cancellazione, sospensione cautelare, radiazione.

Connessa alla funzione disciplinare è la istituzione, che non trova riscontro nella vigente legislazione, dell'ufficio dei censori.

L'articolo 82 così stabilisce: « Presso ogni Ordine è istituito un collegio di tre censori, se il numero degli iscritti nell'albo non supera i 500, di cinque censori negli altri casi.

I censori esercitano la vigilanza sulla tenuta dell'albo e del registro dei praticanti e sulla disciplina degli iscritti, con facoltà di iniziativa al riguardo.

I censori sono eletti dall'assemblea, a norma degli articoli 65 e 69, tra gli avvocati che abbiano una anzianità di iscrizione non inferiore a 15 anni e che non abbiano mai riportato sanzioni disciplinari.

I censori durano in carica sino alla elezione di nuovi censori; sono rieleggibili ed esercitano le loro funzioni, che sono gratuite, collegialmente.

L'assemblea provvede all'elezione di censori supplenti che abbiano gli stessi requisiti di quelli effettivi ».

Il potere disciplinare è stato ravvivato da un maggiore rigore nella configurazione delle infrazioni disciplinari e nella previsione delle relative sanzioni, ma nel contempo, il relativo procedimento è stato presidiato dalle garanzie di un'accurata e compiuta istruttoria, del dibattimento (dove è ammesso il patrocinio del difensore) e della revocazione.

Norme speciali regolano il dibattimento che non è pubblico, la prova e la decisione che deve contenere l'incolpazione, i motivi di fatto e di diritto: in forma sintetica, il dispositivo.

Il proscioglimento ha una sola formula: *non essere luogo a provvedimento disciplinare*.

Le sanzioni sono: 1°) il richiamo orale; 2°) l'avvertimento; 3°) la censura; 4°) la sospensione dall'esercizio professionale; 5°) o dalla pratica da due mesi a due anni; 6°) la radiazione dall'albo o dal registro dei praticanti.

L'articolo 111 prevede l'ipotesi di radiazione di diritto in seguito a condanna penale, mentre l'articolo 112 prevede parimenti ipotesi di sospensione di diritto per lo stesso motivo.

Particolare innovazione è la facoltà concessa ai consigli dell'ordine di chiedere informazioni tramite il Pubblico Ministero ai fini dell'istruttoria disciplinare.

Sullo schema dell'organizzazione degli ordini locali è articolato il Consiglio nazionale forense che ha sede in Roma ed esercita, anche di ufficio, la sorveglianza ed il sindacato sul regolare funzionamento degli organi professionali e cura gli interessi dell'Ordine.

L'articolo 127 enuncia 18 distinte mansioni del Consiglio nazionale forense:

Esso stabilisce:

« Il Consiglio nazionale forense esercita, anche d'ufficio, la sorveglianza e il sindacato sul regolare funzionamento degli organi professionali e cura gli interessi dell'Ordine.

In particolare:

a) decide sui ricorsi contro le deliberazioni e i provvedimenti dei Consigli dell'Ordine attinenti alla tenuta dell'albo e del registro dei praticanti, all'uso del titolo professionale, alla materia disciplinare e alla materia elettorale;

b) provvede all'annullamento d'ufficio nei casi previsti dagli articoli 72 e 94;

c) scioglie il Consiglio dell'Ordine nei casi previsti dall'articolo 84 lettera a);

d) provvede in materia di tenuta degli albi in sostituzione dei Consigli a norma dell'articolo 95;

e) convoca le assemblee distrettuali per le elezioni ordinarie e suppletive nei casi previsti dagli articoli 123 e 124;

f) decide sui ricorsi contro le decisioni della Commissione elettorale di cui all'articolo 125;

g) delibera nelle materie previste dagli articoli 130 e 133;

h) decide sui conflitti di competenza fra i Consigli dell'Ordine locali;

i) tiene l'albo speciale degli avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori;

l) dà pareri sui disegni di legge e di regolamento riguardanti la professione forense e su ogni altro argomento di interesse dell'Ordine;

m) indice periodicamente congressi giuridico-forensi nazionali, ne cura l'organizzazione, stabilisce le norme per il loro funzionamento;

n) si adopera affinché l'Ordine sia degnamente rappresentato nelle manifestazioni culturali nazionali e internazionali;

o) cura e promuove le relazioni con le associazioni professionali straniere;

p) promuove riunioni, inchieste e studi su argomenti di interesse professionale, curando la pubblicazione di appositi bollettini e notiziari;

q) agisce per la risoluzione pratica delle questioni professionali di carattere collettivo e per l'attuazione delle provvidenze e riforme che riguardano l'Ordine;

r) esercita il potere disciplinare sui propri componenti, osservate in quanto applicabili le norme di cui al Titolo IX;

s) stabilisce, ogni due anni, con deliberazione da approvarsi dal Ministro per la grazia e giustizia il limite massimo del contributo annuale dovuto dagli iscritti negli albi al Consiglio dell'Ordine;

t) delibera i regolamenti necessari per il proprio funzionamento ».

Anche presso il Consiglio nazionale forense è istituito un ufficio dei censori, con poteri, a livello delle superiori mansioni del Consiglio nazionale, uguali a quelli dei censori presso gli ordini locali.

L'articolo 131 disciplina i ricorsi avverso le decisioni del Consiglio nazionale forense che vanno presentati alle sezioni unite civili della Corte di cassazione.

Il titolo undicesimo disciplina i criteri di determinazione degli onorari e delle competenze, i verbali di conciliazione, il procedimento di liquidazione giudiziale e l'opposizione alla liquidazione, mentre il titolo delle disposizioni finali prevede:

1°) le norme per la nomina di patrocinatori legali nelle sedi di pretura dove svolgono attività meno di cinque avvocati;

2°) agevolazioni di abbreviazioni di termini per l'iscrizione all'albo degli avvocati ed all'albo speciale per ex combattenti e per ex partigiani;

3°) delega al Governo per emanare norme regolamentari entro un anno dall'entrata in vigore della legge.

Ritengo doveroso ricordare i voti e le raccomandazioni espressi dalla 1<sup>a</sup> Sezione del V Congresso nazionale forense tenuto a Palermo dal 28 settembre al 2 ottobre 1959 su particolari questioni del disegno di legge venuto al nostro esame:

MOZIONE N. 1. — SULLA CASSA PREVIDENZA ED ASSISTENZA. (Avv. Mario Moschella, presidente della Cassa di previdenza ed assistenza avvocati e procuratori ed altri):

« Il V Congresso nazionale giuridico forense, ritenuto che una corretta ed efficiente regolamentazione giuridica della previdenza e dell'assistenza forense deve incidere necessariamente sullo *status* professionale,

fa voti

che all'articolo 13 — Solidarietà professionale — del disegno di legge relativo all'ordinamento professionale, già approvato dalla Commissione di Giustizia del Senato, sia aggiunto il seguente comma:

« Le disposizioni delle leggi speciali concernenti la previdenza e l'assistenza forense integrano la presente legge per ciò che abbia riferimento alla tenuta degli Albi e alla disciplina ». (Approvata all'unanimità per acclamazione).

MOZIONE N. 2. — MODIFICHE AL DISEGNO DELLA LEGGE PROFESSIONALE. (Avvocati Manlio Paolini, Ordine Pesaro ed altri):

« Il V Congresso nazionale giuridico forense, visto lo schema di riforma dell'ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore redatto dalla Commissione ministeriale e presentato al Ministro Guardasigilli onorevole Moro il 12 settembre 1955;

visti gli atti del III Congresso nazionale giuridico forense svoltosi a Trieste nel settembre 1955 e le sue conclusioni nei riguardi del detto schema di riforma;

vista la relazione 12 gennaio 1956 della Commissione ministeriale;

visto il parere espresso nel giugno 1956 dal Consiglio nazionale forense;

visti gli atti del IV Congresso nazionale giuridico forense svoltosi a Bologna nel settembre del 1957, e le sue conclusioni nei riguardi del detto schema di riforma;

## III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 NOVEMBRE 1959

visto il disegno di legge n. 453 presentato dal Ministro di grazia e giustizia e il testo approvato dalla II Commissione di Giustizia del Senato nelle sedute del marzo e luglio 1959,

fa voti

che l'articolo 18 del Progetto ministeriale venga modificato alla lettera *a*) nel senso che la disposizione dell'articolo 16 lettera *e*) non si applica ai soli professori di discipline giuridiche nelle Università e negli studi superiori ad esse equiparate;

che l'articolo 20 del disegno di legge del Guardasigilli venga sostituito dagli articoli 21, 22 e 23 del progetto della Commissione ministeriale nel senso che in nessun caso possono ottenere l'iscrizione negli Albi degli avvocati e procuratori i magistrati e i funzionari di qualsiasi Amministrazione dello Stato, delle Regioni, delle Province e dei Comuni e in genere di qualsiasi altra Amministrazione od istituzione pubblica soggetta a tutela o vigilanza dello Stato, delle Regioni, delle Province e dei Comuni che siano stati collocati a riposo, anche in seguito ad immissione, con diritto alla pensione o ad altro trattamento di quiescenza;

che tutto il titolo quarto del progetto del Guardasigilli (da articolo 31 ad articolo 39), relativo alle condizioni richieste per la iscrizione nell'Albo, sia conseguentemente sostituito dal titolo IV (da articolo 35 ad articolo 43) dello schema della Commissione ministeriale.

che l'articolo 144 del disegno del Guardasigilli convertito nell'articolo 128 nel testo approvato dalla Commissione di Giustizia del Senato, che confermava l'istituzione dell'Albo dei patrocinatori legali, venga sostituito dal seguente articolo: « La categoria dei patrocinatori legali è abolita: restano salve le norme delle leggi speciali in materia di abilitazione all'esercizio del patrocinio davanti alle Preture e agli Uffici di Conciliazioni solamente per coloro che sono già abilitati a tale patrocinio;

delibera

che la presente mozione venga comunicata a cura della Presidenza del Congresso al Presidente del Consiglio, al Ministro Guardasigilli, ai Presidenti delle Assemblee legislative, ai parlamentari, componenti della Commissione di Giustizia della Camera, dalla quale il disegno di legge relativo all'Ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore — presentato dal Ministro Guardasigilli del Senato — dovrà fra breve essere esaminato e discusso ». (Approvata all'unanimità).

MOZIONE N. 3. — MODIFICHE AL DISEGNO DELLA LEGGE PROFESSIONALE. (Avvocati Fabio Roccella e Giuseppe Siracusa, Ordine Palermo).

« Il V Congresso nazionale giuridico forense, riunito in Palermo;

considerato che per raggiungere quella piena autonomia alla quale da tempo aspira la classe forense, è necessario modificare la formulazione degli articoli 1 e 3 del disegno di legge ripristinando le formule proposte dal progetto Calamandrei;

considerato che l'Istituto dei censori deve essere completamente regolato;

ritenuto che l'iscrizione agli Albi professionali dovrà avvenire per tutti indistintamente col sistema degli esami di Stato;

delibera

proporre alla Commissione di giustizia della Camera la modificazione dell'articolo 3 nei seguenti sensi:

« gli avvocati e i procuratori nell'esercizio della loro professione, sono soggetti soltanto alla legge »;

di proporre la abolizione dell'ingiustificato privilegio dell'iscrizione di diritto agli Albi professionali degli ex magistrati ed ex prefetti dello Stato ». (Approvata all'unanimità).

MOZIONE N. 4. — CONTRIBUTI ED AUTONOMIA DEGLI ORDINI. (Avvocati Luigi Paleari e Alfonso Andretta, Ordine Milano e Potenza).

« Il V Congresso nazionale giuridico forense,

fa voti

affinché l'articolo 83 del progetto di legge professionale forense sia modificato:

1°) nel senso di lasciare ai singoli Ordini la determinazione della misura dei contributi, senza rigide prelimitazioni, che possano contrastare con le diverse e variabili situazioni locali;

2°) nel senso di conservare alla autonomia dei singoli Ordini tutta la materia dell'inquadramento, disciplina, assunzione, licenziamenti del proprio personale ». (Approvata all'unanimità).

MOZIONE N. 5. — STRUTTURA E FUNZIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE (Avvocati Luigi Brancati, Ordine Messina ed altri).

« Il V Congresso nazionale giuridico forense,

preso in esame il progetto di legge presentato dal Governo ai due rami del Parlamento sull'Ordinamento delle Professioni di



## III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 26 NOVEMBRE 1959

avvocato e di procuratore nonché gli emendamenti ad esse apportati dalla Commissione senatoriale;

ritenuto che, per quanto riguarda la struttura e le funzioni del Consiglio nazionale forense, il Governo aveva adottato il progetto formulato dalla Commissione ministeriale nominata dal Ministro De Pietro, sullo schema predisposto dal compianto avvocato Maino, articolando il Consiglio stesso in due sezioni, alla prima delle quali venivano mantenute le attuali attribuzioni di carattere giuridico ed amministrativo ed alla seconda venivano attribuite funzioni di rappresentanza e di tutela degli interessi morali ed economici della classe forense;

ritenuto che, in considerazione delle diverse attribuzioni delle due sezioni era previsto che i componenti della prima dovessero essere scelti al di fuori dei Consigli degli Ordini, sui quali erano chiamati ad esercitare la vigilanza, ed i componenti della seconda per la loro funzione di rappresentanza dovessero essere scelti tra i componenti dei vari Consigli degli Ordini;

ritenuto che il progetto suddetto, che poteva considerarsi come l'espressione autentica delle aspirazioni e delle esigenze della classe forense sul punto in esame, aveva riportato l'unanime approvazione nei congressi di Trieste e di Bologna;

ritenuto che la Commissione senatoriale modificò la struttura del Consiglio nazionale forense, riducendolo ad una sola sezione alla quale conferì sia le attribuzioni di carattere giurisdizionale ed amministrativo, sia quelle di rappresentanza e di tutela degli interessi morali ed economici della classe forense;

ritenuto che la composizione prevista dal progetto governativo, non solo risponde alle aspirazioni ed alle esigenze della classe forense, ma accresce la forza ed il prestigio del Consiglio nazionale e consente la partecipazione effettiva di tutta la classe forense, attraverso i suoi legittimi rappresentanti, alla tutela dei suoi interessi nonché la divisione delle attribuzioni e dei relativi poteri secondo le specifiche competenze ed attitudini di ciascuno dei componenti;

ritenuto che tali obiettivi non si raggiungono con la nuova composizione suggerita dalla Commissione senatoriale;

ritenuto che ciò è stato implicitamente riconosciuto dalla stessa Commissione senatoriale, la quale ritenne necessario affiancare al Consiglio nazionale forense l'unione delle Curie;

ritenuto, però che all'unione delle Curie sono state attribuite soltanto generiche funzioni di collaborazione del Consiglio nazionale forense (limitatamente ai compiti di cui all'articolo 2 del progetto) e della Cassa di previdenza e di assistenza, senza quel potere di rappresentanza che le spetterebbe per la sua composizione;

fa voti

perché il Parlamento voglia approvare, per quanto riguarda la composizione e le attribuzioni del Consiglio nazionale forense, il progetto governativo.

Subordinatamente fa voti perché siano attribuiti all'Unione delle Curie, nella attuale composizione con facoltà di delega dei presidenti, i compiti assegnati dal progetto (nel testo modificato dalla Commissione senatoriale) al Consiglio nazionale forense dalla lettera *m*) in poi ».

MOZIONE N. 6. — FUNZIONI E NOMINE DEI CENSORI. (Avvocati Giulio Schilleri ed altri, Ordine di Padova).

« Il V Congresso nazionale giuridico forense;

ritenuto che l'istituzione dell'Ufficio dei censori svincolato dai Consigli dell'Ordine e ad essi contrapposto nella esplicazione della attività loro propria, costituisce ragione di grave perplessità per la diminuzione di autorità e di prestigio che all'Organo rappresentativo dell'Ordine deriverebbe;

ciò non senza pericolo di rendere praticamente inoperante l'esercizio delle funzioni disciplinari anche per la difficile accettazione delle candidature all'incarico dei censori,

fa voti

a) che le funzioni e i poteri dei censori siano limitati alla sola impugnazione delle decisioni dei consigli;

b) che i censori siano nominati, in conformità del resto alla legge Pisanelli del 1864 che è stata invocata come unico precedente dell'Istituto, in seno agli stessi Consigli dell'Ordine. Ai quali effetti propone le seguenti modalità:

nella 18ª seduta dopo l'elezione del Consiglio, successivamente alla elezione del presidente del vice presidente, del segretario o del tesoriere, si procederà per sorteggio fra gli altri componenti alla designazione di un censore effettivo e di uno supplente, senza possibilità di declinare l'incarico da parte degli eletti se non per dimissioni dal Consiglio.

La durata dell'incarico sarà annuale, rinnovandosi il sorteggio all'inizio dei successivi

anni di attività del Consiglio e durante l'esercizio dell'incarico i designati non potranno far parte del Consiglio costituito come Collegio giudicante ».

**MOZIONE N. 7. — MODIFICHE AL DISEGNO DELLA LEGGE PROFESSIONALE.** (Avvocati Ada Picciotto ed altri, Ordine di Roma).

« Si chiede la modifica del comma *a*) dell'articolo 3 del progetto di legge nel senso sotto prospettato:

« Incorre di diritto nella radiazione dall'Albo l'avvocato o il procuratore che con sentenza penale passata in giudicato sia stato condannato a pena detentiva o per delitto contro il patrimonio o per altro delitto per il quale sia comminata una pena inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni.

**MOZIONE N. 9. — LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI E COMPETENZA SULLE CONTROVERSIE RELATIVE.** (Avvocato Camillo De Felice, Ordine di Salerno).

« Il V Congresso nazionale giuridico forense;

ribadita la necessità urgente di sottoporre ad identica procedura le azioni — comunque determinate — degli avvocati e dei procuratori per il conseguimento delle loro spettanze per opera professionale

fa voti

perché per il pagamento di onorari e diritti relativi a qualunque prestazione professionale, giudiziale e stragiudiziale, sia stabilito un rapido procedimento di liquidazione con effetti giuridici analoghi a quelli del procedimento previsto dallo articolo 29 della legge 13 giugno 1942, n. 794, ove quest'ultimo non sia direttamente applicabile ».

**MOZIONE N. 10. — CONSULENZA LEGALE.** (Avvocati Mario D'Avanzo ed altri, Ordine di Trieste).

« La I Sezione del V Congresso nazionale giuridico forense;

riconosciuta la necessità che sia data congrua soddisfacente disciplina all'attività di consulenza e assistenza legale in materia stragiudiziale, precipua tradizionale funzione della classe forense,

raccomanda

che il problema sia sottoposto sollecitamente all'esame dei competenti organi legislativi;

che nell'elaborazione del relativo disegno di legge si osservino per quanto è possibile, i seguenti criteri direttivi;

*a*) siano chiaramente definiti i caratteri distintivi delle attività di consulenza e assistenza legale;

*b*) sia applicata all'attività come sopra definita la norma del codice civile, che esclude il compenso per coloro che non sono iscritti nell'albo professionale;

*c*) sia considerata punibile ai sensi dell'articolo 348 del Codice penale, la attività di coloro che senza possedere il requisito dell'iscrizione all'albo, prestano abitualmente opera di consulenza e assistenza legale;

*d*) sia dichiarata applicabile la norma dell'articolo 348 del Codice penale anche nel caso di consulenza e assistenza legale offerta da associazione ed Enti pubblici e privati ai propri iscritti, sia pure senza fine di lucro, salvo le eccezioni espressamente stabilite dalla legge;

*e*) sia consentita l'attività di consulenza e assistenza legale da parte di altre categorie di professionisti, purché l'oggetto della consulenza e dell'assistenza sia in diretto rapporto con l'adempimento di uno specifico incarico professionale affidato dal cliente;

*f*) sia riservata una particolare disciplina per la consulenza ed assistenza legale in materia tributaria ».

**RACCOMANDAZIONE N. 2. — PER LA COMMISSIONE DI ESAMI, FUNZIONI DISCIPLINARI ED UNIONE CURIE.** (Avvocati Franco Albisinni ed altri).

Ritenuto

che la nuova legge professionale forense si debba ispirare al concetto che gli ordini professionali, nell'applicazione della loro attività, vadano considerati sul piano di assoluta parità, senza distinzione di compiti e funzioni che possano compromettere tale criterio, a danno degli Ordini che non abbiano sede presso il capoluogo del distretto di Corte di appello;

considerato

che come norma generale — sancita dall'articolo 1 del progetto di legge in discussione — si determina una sola distinzione — Ordini locali e Ordini nazionali.

A tutela degli interessi degli iscritti in Albi professionali presso Ordini in sedi diverse dal capoluogo di Corte di appello;

fa voti

che nel disegno di legge — che dovrà discutersi presso la Commissione della Ca-

mera dei Deputati — siano apportati i seguenti emendamenti;

1<sup>o</sup>) *per la nomina delle Commissioni esaminatrici degli esami di procuratore.*

Che l'articolo 56, 3<sup>o</sup> comma, sia sostituito con la seguente dizione: « di quattro avvocati scelti con designazione — in numero di due per ognuno — dai singoli organi forensi dei distretti.

Per i distretti con ordini inferiori a quattro, la designazione integrativa spetterà all'Ordine del capoluogo del Distretto »;

2<sup>o</sup>) *Funzioni disciplinari.*

Che l'articolo 97, 3<sup>o</sup> comma, ai righe 9, 10 e 11, sia sostituito dalla seguente dizione:

« Se l'incolpato è componente di Consiglio dell'Ordine o censore, è giudicato dal Collegio composto dai presidenti dei Consigli degli Ordini del distretto »;

3<sup>o</sup>) *Unione delle Curie.*

Il 1<sup>o</sup> comma dell'articolo 132 sia sostituito dalla seguente dizione:

« L'Unione delle Curie sarà costituita dai rappresentanti di tutti gli Ordini forensi ».

RACCOMANDAZIONE N. 3. — PER IL DIRITTO DI VOTO AI SINDACATI NEI CONGRESSI. (Avvocato Achille Mandelli).

« Il V Congresso nazionale giuridico forense riunito in Palermo;

considerato

il tenore ampiamente rappresentativo della propria denominazione;

poiché

a termini dell'articolo 3 del regolamento del Congresso stesso solo gli Ordini hanno diritto di voto e non anche singoli avvocati, come tali peraltro ammessi ai lavori del congresso;

stante

il principio insito della modifica apportata all'articolo 2 del progetto di legge professionale della Commissione legislativa del Senato in sede deliberante il 14 maggio 1959;

riconosce

che al fine di consentire una effettiva, completa, libera rappresentanza della categoria giuridico-forense, in conformità dei principi costituzionali e democratici del nostro ordinamento è necessario che il diritto di voto in siffatta assise non sia prerogativa riservata esclusivamente agli Ordini, e di accogliere a far parte del prossimo Congresso, con diritto di voto, anche le associazioni di categoria e i sindacati, con l'emanando regolamento, che dovrà essere all'uopo riformato ».

RACCOMANDAZIONE N. 4. — PER IL VOTO ALLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA. (Avvocato Edgardo Borselli, per Sindacato nazionale forense).

« Il Sindacato nazionale degli avvocati e procuratori e personalmente il suo presidente professore Antonino Navarra porgono a mezzo dell'avvocato Edgardo Borselli, segretario del detto Sindacato, il loro deferente e cordiale saluto al V Congresso nazionale giuridico forense italiano e desiderano esprimere il loro pensiero sui principali problemi che si presentano alla vigilia della riforma della legge professionale.

Riconosciuto, prima di ogni altro, anche in recente occasione da organo autorevolissimo e per la chiara e immediata precisazione fatta da sua eccellenza De Nicola, il principio della giuridica possibilità di coesistenza di « Ordini » e « Sindacati », sulla base della libertà sindacale che la Costituzione garantisce senza limiti od esclusioni di categoria a tutti i cittadini, — sarà facile e fruttifera la cooperazione tra gli Ordini professionali — in tutti i loro organi centrali e periferici, che sono i diretti tutori e i responsabili della funzione di necessaria collaborazione della classe forense per l'esercizio della giurisdizione — e i Sindacati, che sono l'espressione diretta e immediata degli interessi della categoria.

Il Sindacato nazionale è lieto di assicurare la sua più cordiale cooperazione, nella visione e nel rispetto dei principi che — fonte di ispirazione comune — presiedono all'attività della classe forense.

Quanto al problema degli Albi, riconosciuta la necessità che questi siano formati e costituiti solo dagli « effettivamente esercenti », il Sindacato nazionale chiede anch'esso che l'accesso agli Albi sia attuato con garanzia tale da assicurare che gli aspiranti siano in possesso non solo delle qualità e intellettuali ma delle capacità tecniche necessarie all'espletamento dell'attività di rappresentanza e di patrocinio. A questo fine, aderisce al principio che gli esami di abilitazione debbano essere sostenuti nella sede dell'ultimo anno di pratica professionale; raccomanda alle Commissioni di esami l'impegno di un giudizio scrupoloso inteso ad accettare non soltanto la preparazione culturale dei candidati ma anche specificamente la loro attitudine all'esercizio della professione, e annuncia che da parte del Sindacato è in via di attuazione il progetto della istituzione presso le sedi dei tribunali di corsi specifici di preparazione teorica e pratica per l'esame di procuratore legale.

Ultimo argomento che il Sindacato raccomanda all'attenzione del Congresso è quello suggerito dall'attuale grave e preoccupante anomalia, per la quale, mentre il numero dei professionisti forensi cresce sempre più spaventosamente, l'organico dei magistrati invece, e specialmente dei giudici di tribunali, resta insufficiente anche in vista degli esiti non sempre favorevoli dei concorsi per l'ingresso nella carriera giudiziaria, dal che deriva la impossibilità di affrontare convenientemente il fortissimo carico del lavoro giudiziario in corso e di quello arretrato.

Sul proposito, rievocando e rinnovando una proposta fatta oltre dieci anni or sono, nel Convegno di Firenze del 1947, da due insigni avvocati e maestri del diritto, Enrico Redenti e Pietro Calamandrei, il Sindacato nazionale sottopone all'attenzione del Congresso l'opportunità di invocare un provvedimento di emergenza costituito dall'aggregazione temporanea negli uffici giudiziari di professionisti di provata onestà e competenza, che abbiano dato prova della loro attività per almeno tre anni, e da assumersi in funzione onoraria e temporanea al seguito di un giudizio a darsi da una Commissione presieduta dal Presidente della Corte di appello e composta di magistrati e di rappresentanti della Classe forense.

Non osta l'articolo 106 della Costituzione, in cui è disposto che la nomina dei magistrati ha luogo per concorso, perché lo stesso articolo ammette la possibilità della nomina di magistrati onorari, e perché si tratterebbe sempre di un provvedimento di carattere transitorio e di emergenza, in attesa della riforma del processo che dovrà risolvere pieno o radicalmente il problema della Giustizia civile in conformità delle esigenze rivelate dalla pratica ».

**RACCOMANDAZIONE N. 6. — PER UN UNICO DOCUMENTO DI IDENTIFICAZIONE CON VALORE DI CARTA D'IDENTITÀ AGLI AVVOCATI.** (Avvocati Bianco Mengotti ed altri).

« La stampa nazionale forense e quotidiana ha più volte messo in particolare rilievo spiacevoli e deprecabili episodi nei quali emeriti truffatori, spacciandosi per avvocati, hanno spesso, ed anche per lungo tempo, difeso di fronte a vari gradi di magistratura in diverse parti d'Italia.

Nell'auspicare che questi dolorosi episodi rendano più cauti magistrati e avvocati di fronte a persone non conosciute, che se veramente avvocati non possono dolersi di essere

richiesti di qualificarsi, nell'interesse della professione di cui essi stessi fan parte,

considerando

che già vari Consigli dell'Ordine hanno adottato una tessera personale di riconoscimento; allo scopo di unificare tale documento di identificazione tra tutti gli avvocati e procuratori d'Italia,

si auspica

che esso sia di uguale tipo per tutti, che rechi fotografia e precisi dati riflettenti anche la vita professionale dell'avvocato e procuratore,

si chiede

che venga dato mandato al Consiglio nazionale forense affinché inizi le opportune pratiche onde la tessera così rilasciata sia autentica da parte del Ministero di grazia e giustizia, dando in tal modo alla stessa valore di equivalenza alla carta di identità in base al disposto dell'articolo 293 della legge di pubblica sicurezza approvata con regio decreto 6 maggio 1940, n. 639 ».

**RACCOMANDAZIONE N. 7. — (mozione trasformata in raccomandazione).** (Avvocati De Cristofaro Giovanni ed altri).

« Considerato che non è seriamente concepibile difesa etica senza che sia concretamente provveduto alla difesa economica, che è alla base di qualsiasi tutela dei valori morali;

considerato che l'attuale progetto di legge di riforma dello ordinamento forense tralascia appieno il problema di fondo del numero delle iscrizioni all'albo, la cui pleora degli iscritti pone in condizione i meno fortunati a dover svolgere altre attività di lavoro contemporaneamente a quella professionale per poter far fronte alle quotidiane esigenze di vita, creandosi così quelle penose incompatibilità che conducono allo scadimento delle professioni;

considerato che l'attuale progetto di legge pure occupandosi dell'altro problema di fondo della effettività dell'esercizio professionale (effettività che si impone sia per la necessaria coordinazione delle norme della legge professionale con l'articolo 2 della legge di Previdenza e sia per evitare i casi di incompatibilità) si limita semplicemente a stabilire che l'esercizio professionale deve essere effettivo, senza far menzione alcuna o indicare i mezzi con i quali tale effettività può essere garantita, rimandandone l'esame in sede di regolamento;

considerando che un tale rimando al regolamento significa sfuggire alla soluzione concreta del grave problema in quanto non

sarà mai praticamente possibile il sicuro controllo sulla effettività dell'esercizio se non vengono conferiti agli Ordini professionali poteri di esigere e richiedere anche nei confronti delle amministrazioni pubbliche o private la collaborazione per gli accertamenti e la eliminazione dei casi di incompatibilità, del così frequente abusivo esercizio da parte di impiegati pubblici o privati;

considerato ancora che il criterio della effettività postula ed impone che la legge almeno accenni ai più necessari divieti (senza semplicemente rimandarli al regolamento); quali:

a) che non sia consentita la iscrizione dopo un certo limite di età;

b) che non sia tollerata la ripetuta cancellazione e reinscrizione all'albo;

c) che sia colpito, disciplinarmente ed anche penalmente, lo sconcio così frequente di far da prestanome.

Sanzioni tutte, di cui la legge deve fare espressa menzione, se si vuole che la effettività dell'esercizio sia pienamente assicurata

fa voti

1°) che il progetto di legge non prescinda dalla soluzione del grave problema della pleora degli albi disponendo la limitazione delle iscrizioni;

2°) che la effettività dell'esercizio professionale contemplata nel progetto sia assicurata col conferire ai Consigli dell'Ordine rigorosi poteri di controllo, di richiedere anche la collaborazione delle Amministrazioni pubbliche e private, e con lo stabilire altresì i limiti di età per la iscrizione agli Albi (non oltre il quarantesimo anno di età), il divieto delle ripetute reinscrizioni e rigorose sanzioni che colpiscono lo sconcio del prestanome ».

RACCOMANDAZIONE N. 8. — PER IL CONTROLLO DELLE ASSEMBLEE. (Avvocato Giuseppe Massa Jannelli).

« Il V Congresso nazionale giuridico forense;

propone che al 3° comma dell'articolo 73 sia aggiunta la seguente dizione:

« e inviando copie dei verbali delle assemblee straordinarie e delle conseguenti deliberazioni motivate al Consiglio nazionale forense ».

RACCOMANDAZIONE N. 10. — LIQUIDAZIONE ONORARI PREVIO PARERE CONSIGLIO ORDINE. (Avvocato Giovanni Laneri).

« Il V Congresso nazionale giuridico forense;

esprime l'avviso

che l'articolo 136 del testo del nuovo ordinamento forense sia sostituito dall'articolo seguente:

« La liquidazione di onorari di avvocato contenuta in qualsiasi provvedimento giurisdizionale deve effettuarsi in conformità del preventivo parere del competente Consiglio dell'Ordine forense ».

Ove la predetta liquidazione avvenga in misura diversa, il provvedimento ne darà specifica motivazione ».

RACCOMANDAZIONE N. 11. — SULLA INELEGIBILITÀ A CONSIGLIERE DELL'ORDINE. (Avvocato Nino Lazzara).

« Il V Congresso nazionale giuridico forense:

in ideale e anche concreta continuazione dei precedenti Congressi, richiamandosi al principio della rotazione nei Consigli degli Ordini forensi.

formula vivi voti

perché sia fissata per legge l'ineleggibilità a consigliere dell'Ordine forense di colui che abbia ricoperto per due bienni tale funzione, onde consentire a tutti gli iscritti all'Ordine medesimo di alternarsi nel governo della propria rappresentanza professionale ».

RACCOMANDAZIONE N. 12. — PER GLI UFFICI LEGALI PRESSO LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. (Avvocati Pietro Pistolese ed altri).

« Considerato che il riferimento, nell'articolo 19 del disegno di legge sull'ordinamento della professione forense, al rapporto di pubblico impiego presso pubbliche amministrazioni, è suscettibile di incerte interpretazioni;

ritenuto che, fermi restando gli intendimenti e lo spirito della nuova legge professionale, si rende opportuna una migliore formulazione della detta norma sia in relazione allo articolo 16 lettera e) e del disegno di legge, sia in relazione all'articolo del regio decreto legge 27 novembre 1933, n. 1578, e ciò anche ai fini delle norme transitorie e dei diritti quesiti;

ritenuto che la auspicata migliore formulazione della detta norma, anche in relazione alle segnalazioni effettuate dai Congressi di Trieste e di Bologna, può essere attuata in sede di emendamento (se ed in quanto vi saranno altre revisioni relative al cennato disegno di legge), ovvero in sede di norme transitorie e di attuazione o comunque, più subordinatamente, in sede regolamentare,

si propone  
che la prima Sezione del V Congresso nazionale giuridico forense abbia a raccogliere, nella sua relazione finale, una raccomandazione di massima diretta:

a una migliore formulazione del suddetto articolo 19 nello spirito della nuova legge professionale, ma in concreta aderenza alle situazioni in atto in base alla vigente legislazione;

a far salvi i diritti quesiti ».

RACCOMANDAZIONE N. 13. — NORME TRANSITORIE PER L'ISCRIZIONE NEGLI ALBI. (Avvocati Pierfranco Bonocoro ed altri).

« Il V Congresso nazionale giuridico forense,

delibera

di proporre alla Commissione di Giustizia della Camera che all'art. 33 relativo alla iscrizione per anzianità nell'Albo degli avvocati, là dove è detto: « Il procuratore che, avendo esercitato la professione per almeno otto anni, ha diritto di essere iscritto, a sua domanda, nell'Albo degli avvocati » siano aggiunte le seguenti parole: « fermo restando il termine di sei mesi per i procuratori legali iscritti nell'Albo alla data di entrata in vigore della presente legge » e che all'articolo 34 lettera b) sia aggiunto lo stesso periodo là dove è stabilito il termine di cinque anni per potere sostenere gli esami per avvocato consentendo che rimanga fermo il termine di quattro anni per i procuratori legali iscritti nell'albo all'atto dell'entrata in vigore della presente legge ».

RACCOMANDAZIONE N. 14. — PER LE CASE DI RIPOSO. (Avvocato Ada Picciotto).

Il V Congresso nazionale giuridico forense,  
fa voti

perché i dirigenti della Cassa di previdenza e di assistenza prendano contatto con i dirigenti della Opera nazionale pensionati d'Italia (O.N.P.I.) allo scopo di studiare le modalità e, di attuarle, per ottenere la estensione alla categoria degli avvocati delle previdenze delle quali oggi, a cura dell'O.N.P.I. godono i pensionati della previdenza sociale, e principalmente la creazione di case di riposo per gli avvocati pensionati ».

RACCOMANDAZIONE N. 15. — PER LA MAGGIORE DIFESA DELLA PROFESSIONE. (Avvocato Luigi Storace).

« La nuova legge professionale che sta per essere approvata non ha realizzato una piena ed efficiente difesa della professione.

Tuttavia tale giudizio non è a contenuto negativo in quanto lo scrivente ritiene che in sede di legge professionale tale difesa integrale non possa realizzarsi.

Gli attentati alla professione forense vengono dall'esterno al momento dell'emanazione di altre leggi che interessano altri settori della vita nazionale.

È in quella sede, quindi, che bisognerebbe spiegare, sul piano nazionale, tutta la pressione e l'attività al fine di fare escludere dalle emanande leggi ogni elemento che direttamente o indirettamente possa ledere l'interesse degli avvocati. Per una pratica realizzazione di un tale intervento sarebbe auspicabile che in seno al Consiglio nazionale forense fosse designato un membro che si tenesse al corrente su tutti i progetti di legge in preparazione provocando sugli stessi un pronto ed efficace parere dei Consigli distrettuali, sulla cui scorta intervenire in sede legislativa con proposte, pareri e richieste di emendamenti ».

RACCOMANDAZIONE N. 16. — RICHIESTA DI SOPPRESSIONE DEGLI ARTICOLI 70 E 132 DEL DISEGNO DI LEGGE. (Ordini di Alessandria, Acqui, Biella, Casale, Ivrea, Mondovì, Novara, Asti, Cuneo, Sant'Angelo dei Lombardi, Avelino).

« Ritenuto che l'articolo 70 del disegno di legge approvato dal Senato della Repubblica dà luogo ad una inutile complicazione contraria al principio della assoluta libertà di scelta da parte degli iscritti agli Ordini dei colleghi che designano alla composizione dei Consigli dei rispettivi Ordini;

ritenuto inoltre che l'articolo 132 del citato disegno, relativo alla costituzione dell'Unione delle Curie è contrario al principio di uguaglianza che pone sul piano di parità tutti gli ordini forensi,

fa voti

perché gli articoli sopra indicati siano soppressi ».

RACCOMANDAZIONE N. 17. — INELEGGIBILITÀ A MEMBRO DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE. (Avvocato Pasquale Azzariti).

« Gli avvocati degli Uffici legali regolarmente costituiti delle pubbliche amministrazioni hanno vissuto in ogni congresso, ed oggi in questa meravigliosa Palermo, la viva gioia e l'ampio apprezzamento della estrinsecazione o rinnovazione di notevoli dibattiti su molteplici argomenti, tutti importanti, e su questioni, sempre attuali, interessanti la categoria.

Essi che avvertono — ovviamente — il privilegio di appartenere alla categoria, ma anche il correlativo bisogno di essere sostenuti e difesi, se del caso nei confronti delle Amministrazioni, restano cioè, nella categoria, non esserne estraniati e semplicemente accantonati, come appare dalla loro iscrizione in elenco speciale invece che nell'albo generale, con i nominativi sia pure affiancati da asterisco come affermato e ritenuto nei precedenti congressi, sentono la superiore esigenza, la naturale aspirazione di essere considerati per tale appartenenza, non già per il rapporto di pubblico impiego che si è creduto, inopportuno, rimarcare nell'articolo 19 del disegno, senza che, comunque, sia consentito sminuire la personalità che è e rimane quella di veri e propri professionisti.

Suona, indubbiamente, offesa alla posizione di avvocati, sia pure iscritti in elenco speciale, la soluzione del diritto di essere eletti membri del Consiglio dell'Ordine come previsto dal capoverso dell'articolo 78 del disegno.

Doveri inerenti alla iscrizione, come quelli del versamento dei contributi, per la tenuta degli Albi ed il voto nelle Assemblee, ma anche diritti, per cui non è assolutamente giustificato l'impedimento ad essere eletti membri del Consiglio, mentre si ha il dovere di votare per la elezione del Consiglio.

Si propone, pertanto, la eliminazione del suddetto capoverso ».

Ritengo come un alto omaggio alla veneranda memoria dell'onorevole De Nicola — che diede un contributo di appassionata saggezza, all'elaborazione di questa legge, doveroso proporvi la sua approvazione nel testo emendato dal Senato. Vedo che l'onorevole Degli Occhi si mette le mani nei capelli per preannunciare evidentemente in questo modo le sue riserve. Nessuno di noi ha la pretesa di fare delle norme perfette; le leggi sono, quanto più possibile, meno imperfette, perché se fossero perfette ci sarebbe l'immobilismo eterno e i primi ad esserne preoccupati sarebbero i nostri colleghi di sinistra. In questo momento io ritengo che questa legge costituisca una conquista perché è edificata su due pilastri fondamentali: l'autonomia degli ordini forensi; la spiccata liberalità dell'esercizio professionale, che si è voluto anche disincagliare dalla pubblica funzione che l'avvocato, effettivamente, esercita come necessario collaboratore della giustizia.

È doveroso dare atto agli onorevoli senatori dell'appassionato contributo anche di saggezza oltre che di competenza all'elabo-

razione di questa legge. Vi dicevo che l'onorevole De Nicola fu sempre o quasi sempre presente all'elaborazione di questa legge e qualche volta l'onorevole Zoli è rimasto in minoranza. Ricordo a tale proposito la questione di fondo sull'esclusività della competenza nella rappresentanza e nella tutela degli interessi della classe forense, che il presidente dell'Ordine nazionale reclamava, in modo esclusivo, per il Consiglio nazionale forense.

Mettiamoci, quindi, al lavoro per lo studio della legge; daremo a ogni caso un contributo alla sua interpretazione. Se c'è da modificare qualche cosa, che sia modificata; ma non dimentichiamo che il provvedimento è vivamente atteso. Chi ha avuto il piacere di partecipare alle sedute del Congresso nazionale forense, come me e come parecchi componenti della Commissione, ha potuto notare quanta attesa ci sia per la promulgazione di questa legge. Io sono sicuro che la Commissione con un lavoro proficuo, come è nelle nostre abitudini, aggiungerà alle importanti riforme già attuate anche quest'altra, importante non meno di ogni altra.

**PRESIDENTE.** Ringrazio vivamente il relatore per la sua accurata relazione.

Prima di aprire la discussione, come presidente della Commissione, ritengo mio dovere, considerando il contributo di sapere e di passione dato a questo argomento dallo scomparso Enrico De Nicola, di rendere pubblico omaggio alla memoria di chi servì la patria e, soprattutto, ebbe sempre nella vita privata e pubblica il culto del diritto.

Dichiaro aperta la discussione generale.

**DEGLI OCCHI.** Non nascondo che avrò una certa difficoltà di espressione, proprio perché le espressioni assolutamente sincere potrebbero ferire qualche suscettibilità.

Innanzitutto, rilevo che quando l'onorevole Dante ha parlato del Senato, egli ha inteso parlare della Commissione Giustizia del Senato. E a questo proposito io esprimo subito una mia speranza: che non si prendano decisioni su un provvedimento così importante in sede legislativa della Commissione Giustizia della Camera dei deputati. Io ho l'impressione che, essendo indubitabile la paralisi legislativa in aula, si voglia trasferire nelle Commissioni legislative l'approvazione delle leggi. Ma in questo caso metterò la mia firma ad una richiesta per il passaggio della discussione in aula. Capisco tutte le obiezioni che si riferiscono al sistema parlamentare, ma se vogliamo accelerare e aggravare le conseguenze di tale situazione, non

abbiamo che da proseguire nel sistema instaurato, niente meno, per la regolamentazione del Consiglio superiore della magistratura, che in fine di legislatura è stata determinata in sede legislativa della Commissione. Allora non v'è dubbio che io opporrò le mie deboli forze, anche per l'impossibilità di adeguate decisioni in sede di Commissione legislativa.

**PRESIDENTE.** Ella è libera di proporre la rimessione all'Assemblea; debbo, però, fare una precisazione, che ho avuto forse il torto di tacere prima, data la sua evidenza. È una mia colpa, ma una colpa lieve. A parte il prestigio della nostra Commissione di giustizia, che è investita di leggi di rilievo oggi come lo fu nel passato e come lo sarà in avvenire, debbo dichiarare pubblicamente che, per quanto riguarda la mia posizione di Presidente, l'osservazione del relatore sull'opportunità di accogliere lo stesso testo del Senato è stata prima di tutto rispettabilissima, ma anche del tutto personale. Se non vado errato nell'interpretare l'animo del relatore, ritengo che l'onorevole Dante, nel fare quell'accento che non può essere stato che personale — giacché egli non può in ciò rappresentare la Commissione — sia stato determinato da due moventi: quello di rendere omaggio personale a chi lavorò intensamente per questa legge, ricollegandosi così all'omaggio da noi reso alla memoria di De Nicola, e quello di rendersi interprete dell'attesa che vi è nel campo forense per questa legge. Resta salva, tuttavia, la sovranità della Commissione di esaminare i punti delicati sottoposti al nostro esame.

Dichiaro questo, perché lo ha dichiarato già il relatore, perché è nelle cose, perché è nel nostro spirito. È evidente che la Commissione di giustizia si accinge all'esame di questi punti delicati con assoluta sovranità, sensibile alla esigenza di procedere con rapidità verso l'approvazione del provvedimento che io ho creduto di mettere all'ordine del giorno con priorità anche rispetto ad altre leggi importanti, ma conscia della sua funzione che la porterà a valutare secondo coscienza.

**DANTE, Relatore.** Debbo fare una precisazione. Non volevo assolutamente vulnerare la sovranità della Commissione. La mia era una proposta, come ha detto il Presidente, di carattere personale, scaturita dallo studio del disegno di legge, dal suo travaglio legislativo al Senato e soprattutto dai risultati dei lavori del Congresso nazionale forense di Palermo, il quale ha espresso un plauso alla Commissione del Senato per i risultati

positivi a cui era approdata. È vero che il Consiglio nazionale forense ha fatto delle proposte, per eventuali emendamenti al disegno di legge; proposte che ha inviato alla Commissione e che metto a disposizione degli onorevoli colleghi; ma, senza offesa per l'alto consesso, esse sono tali, che il disegno di legge nella sua struttura fondamentale non ne soffre.

Io non intendo assolutamente abdicare alla sovranità della nostra Commissione, la quale ha il potere sovrano di legiferare; ma siamo di fronte a un disegno di legge che tutela gli interessi di categoria e, come ho detto, la categoria degli avvocati in un congresso particolarmente qualificato — l'onorevole Comandini mi pare che fosse anche lui presente — ha esaminato la legge in una sezione speciale e ha fatto dei voti che ho voluto qui ricordare. Prego l'onorevole Degli Occhi di prendere cognizione anche di questi voti e di dirmi se la proposta che facevo per l'approvazione integrale del testo approvato dal Senato poteva costituire un qualche cosa che non fosse di riguardo anche verso la competenza della nostra Commissione.

**DEGLI OCCHI.** Ringrazio l'onorevole Presidente per quanto ha detto nei riguardi della sovranità della nostra Commissione e capisco perfettamente come l'onorevole Dante, che ha lo spirito pronto, abbia cercato di richiamarsi alla memoria dell'onorevole De Nicola, che, pur essendo salda nei nostri cuori, non ha mai impegnato e non può impegnare la nostra coscienza morale. Quindi tutto quello che ha detto l'onorevole Dante non mi preoccupa. Noi siamo qui per esaminare un disegno di legge e poiché siamo sovrani dobbiamo decidere secondo la nostra coscienza.

Io sono radicalmente contrario al disegno di legge e farò tutto l'ostruzionismo che mi sarà possibile fare, ossia tutte le osservazioni che riterrò di dover fare. Questo disegno di legge costituisce un atto insurrezionale contro la libertà. Cominciamo a fare una mera osservazione: è detto all'articolo 1 che gli avvocati e procuratori nell'esercizio della loro libera professione adempiono una funzione di necessaria collaborazione con la funzione giudiziaria. Su questo punto presenterò uno dei miei emendamenti. Gli avvocati sono degli integratori alti e necessari nell'esperimento giudiziario ma io, collaboratore, quando mi sento dar torto dal magistrato vado... in cancelleria!

E continuando con linguaggio aulico che infuriava nella precedente legge forense (non so se fosse peggiore dell'attuale testo proposto) vedo scritto nell'articolo 8: « Per otte-



nere e conservare l'iscrizione nell'albo si richiedono specchiata integrità... ». Ma signori miei, quando si dice integrità mi sembra del tutto inutile aggiungere la parola « specchiata », l'una cosa deve necessariamente comprendere l'altra. E scorrendo ancora questo articolo vedo scritto: « e costante decoro... ». Ma si sa che il decoro deve essere costante, perché il decoro « a singhiozzo » non esiste.

Ricordo un episodio professionale quando un collega per la sua parte pretendeva al posto di chiara onestà il riconoscimento di « preclara onestà ».

Ed ancora: vedo qui stampate delle espressioni in relazione ai doveri della professione che sono veramente inutili ed anche pericolose.

All'articolo 9 è detto: « la professione forense dev'essere esercitata con probità, dignità, diligenza, lealtà e discrezione... ». Che cosa vuol dire discrezione? Lo sa solo il Signore Iddio! « E con spirito di colleganza »! Amici miei, tutte queste sono cose che vanno da sé, non devono essere scritte, a meno che non si voglia chiaramente dimostrare di essere preoccupati della realtà! E l'articolo 9 così continua: « si considerano come infrazioni particolarmente gravi all'onore professionale l'accaparramento di clientela, il patto quotazionario ed ogni forma di richiamo pubblicitario ». Anche qui vi richiamo a stare attenti a quel che scrivete. Sapete bene che io sono per la libertà fino alla licenza, ma...

**PRESIDENTE.** Fino alla licenza significa fino al traguardo senza superarlo!

**DEGLI OCCHI.** Ma vi è anche qualche forma di prudenza che voi avete contemplato e che io non critico. Non parlo del richiamato giuramento anche se, per il succedersi e magari per il capovolgimento dei giuramenti, questi siano un poco screditati. Ma non posso non continuare nella mia critica. Ad esempio, l'articolo che più di tutti mi ha sorpreso è il 16 che dice: « l'esercizio della professione di avvocato e di procuratore è incompatibile: a) con ogni altra professione, e in genere con qualsiasi altra attività svolta continuamente a scopo di lucro escluse quelle di carattere scientifico, letterario, artistico e giornalistico... ». Ma come è possibile deplorare all'articolo 9 « ogni forma di richiamo pubblicitario » e poi escludere ogni incompatibilità della professione di avvocato con l'attività giornalistica? Credo che sappiate meglio di me come molti avvocati sono diventati grandi e famosi proprio grazie al giornalismo. Perché questo inchino di sottomissione ai

giornalisti? Che i giornalisti sappiano il mio pensiero non mi paralizza, anzi sarei lieto di manifestarlo loro di persona anche perché non è che io sia favorevole a detta incompatibilità — che rifiuto — ma rifiuto altre discriminazioni. Soltanto osservo la contraddizione tra la prescrizione del richiamo pubblicitario e il privilegio — da contrapposte minorazioni — dell'avvocato giornalista. Mi si faceva osservare che vi è anche l'articolo 18. È vero, ma sono tutte forme di limitazione che offendono il senso della nostra dignità.

Anche più preoccupante è la istituzione dei censori. Questi possono venire in Aula ed, essendo stati eletti, possono deplorare delle espressioni vivaci (naturalmente non penso a me che ormai sono al tramonto, ma alla giovinezza della mia casa che ha ereditato la mia franchezza ed il mio senso di libertà).

Non parlo qui delle limitazioni imposte per gli ex prefetti, viceprefetti e questori. Allo articolo 23 è detto che « non si può essere iscritti che in un solo albo »: questo è perfettamente giusto. All'articolo 73 si parla della validità dei voti e pareri delle assemblee straordinarie. È vero che abbiamo messo nelle norme di coordinamento un voto del Parlamento per la riduzione fino ad un terzo, ma il problema va trattato, secondo me, in altra sede.

E veniamo ai censori. A mio tempo io l'ho fatta franca, forse per merito dell'...aggettivazione, ma l'onorevole Zoboli sa perfettamente che cosa avveniva, quando nel periodo fascista arrivava un ispettore, tra i giovani avvocati: si determinava un vero sgomento. Ma oggi non capisco proprio che cosa potrebbero venire ad ispezionare. Adesso abbiamo i censori! Ma cambiate loro almeno il nome. Mi dispiace doverlo dire, ma tutta questa impostazione, non dico mi offende, ma certamente mi turba in quello che è il senso di libertà che sta a garanzia della libera professione. I censori! I casi sono due: o essi — posseduti da spirito di libertà — saranno soprattutto dei colleghi o, inchinevoli ai potenti, saranno o potrebbero divenire persecutori. Stiamo attenti, ve lo ripeto ancora accuratamente! Che almeno si cambi il nome a questa gente: chiamateli ispettori, sebbene io personalmente li abolirei del tutto.

Ma vi è ancora l'articolo 101 che contempla il ricorso alla polizia giudiziaria: « in ogni fase del procedimento il presidente o i censori possono essere autorizzati dal pubblico ministero a richiedere alla polizia giudiziaria le informazioni e gli accertamenti necessari all'esercizio disciplinare ». Ma questo è enorme!

DANTE, *Relatore*. Questa è garanzia, caro Degli Occhi!

DEGLI OCCHI. Ma è semplicemente assurdo. State tranquilli che il minimo che mi potrebbero addebitare — per le asprezze talvolta non eliminabili dei contrasti con la polizia giudiziaria (oh, recenti esperienze) — è la bigamia! Io che sono tranquillissimo potrei diventare il meno tranquillo in caso di indagini da parte della polizia giudiziaria. Sono preoccupato, preoccupatissimo, onorevoli colleghi!

A proposito del procedimento disciplinare, l'articolo 106 dice: « La decisione contiene: l'incolpazione, i motivi di fatto e di diritto in forma sintetica, il dispositivo ». I motivi in forma sintetica! Io rifiuto la sintesi, specialmente quando si può arrivare perfino alla radiazione. Si deve fare l'analisi, non la sintesi! E poi noi avvocati ricorriamo, quali « collaboratori con la funzione giudiziaria », contro la mancanza di motivazione nei provvedimenti, ordinanze e sentenze.

Inoltre — articolo 102 — compiuta l'istruttoria penale il consiglio può deliberare non essere luogo a giudizio disciplinare. Questa è un'enormità! Un assolto per insufficienza di prova è come un assolto perché il fatto non l'ha commesso o perché non sussiste! Questo è scritto in una legge la quale richiede la specchiata onestà, l'integrità assoluta! Questa norma si adatta a coloro che vogliono l'abolizione dell'insufficienza di prove, per far condannare di più!

C'è poi la questione della riabilitazione. L'articolo 22 dice che, qualora sia avvenuta la riabilitazione, solo dopo cinque anni dal suo conseguimento può essere concessa l'iscrizione. Ma la riabilitazione comincia a decorrere da quando si comincia a fare il galantuomo, indipendentemente da quello che può essere stato un fatto anteriore!

L'articolo 115 è di una gravità notevole. Fermo il disposto degli articoli 111 e 112, il Consiglio nell'applicare la sanzione disciplinare della radiazione o della sospensione « può sempre ordinare l'esecuzione provvisoria nonostante ricorso ». È estremamente pericolosa questa norma. Pensare che si sospendono perfino le misure di sicurezza fin quando una sentenza non è diventata definitiva! Ma nella frase « può sempre ordinare », quel *sempre* che cosa vuol dire?

Ci sarebbe molto da dire anche sulla libertà delle decisioni; ma io ho fatto un esame rapido e mi limito a dire: stiamo attenti. Si tratta di una legge che è invocata dalla classe forense, verissimo; ma per me non

decide quello che può essere avvenuto in un congresso a cui non ho potuto partecipare per assoluta impossibilità di cui tanto mi dolgo. Io non sottovaluto il congresso, ma non giuro *in verba magistri*: sbaglio, sulla parola del congresso.

Il provvedimento è atteso. Potrei dire che è giustamente temuto per le preoccupanti disposizioni degli articoli 16 e 19. Io ho l'orgoglio di dirvi che non faccio parte di nessun consiglio d'amministrazione. La mia clientela è popolare, anzi popolaresca. Stiamo attenti: è una legge illiberale ed è curioso che questa legge illiberale debba sostituire una legge che non era liberale!

Ad ogni articolo io spero, con la collaborazione degli avvocati deputati della Commissione, di fare degli emendamenti. La legge ritornerà al Senato che apprezzerà il nostro lavoro e la nostra preoccupazione.

Io non mi preoccupo, quando sostengo una causa giusta, di sapere a chi servirà; ma servirà certamente a quanti si dedicano all'esercizio della libera professione, perché se un avvocato non è libero, non è avvocato. Ed è finito tutto. Nessuno ha mai potuto sopprimere, infatti, l'avvocatura!

Questo disegno di legge è antiliberale e dal punto di vista tecnico non può essere accolto. Se dipendesse da me, io lo rifiuterei *in toto*, altro che approvarlo *in toto*!

SFORZA. Vorrei rilevare a questo punto che la discussione generale non può essere strozzata. Occorre, perciò, rinviare, soprattutto, per metterci in condizioni di avere la relazione dell'onorevole Dante e di avere quei documenti che il relatore ha detto che metterà a disposizione nostra, ma che noi ora non abbiamo. Anche noi desideriamo vedere le proposte del Consiglio nazionale forense e del congresso, cose alle quali molto spesso il relatore si è riferito, ma che noi ignoriamo.

Quindi, perché i nostri interventi possano essere concreti e positivi, chiedo un rinvio.

GUERRIERI. Mi pare che si possa prendere atto che la discussione verrà certamente rinviata. Tuttavia, desidero domandare al relatore se nel sistema della legge sono previste delle norme transitorie. Mi è stata fatta questa considerazione: il termine per l'iscrizione nell'albo degli avvocati per anzianità, secondo il testo sottoposto al nostro esame, sarebbe di otto anni. In base alla legge vigente, invece, il termine è di sei anni. Quindi per coloro che già sono entrati nella professione, questo termine di sei anni rappresenta un diritto acquisito.

SPALLINO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. È una norma che sarà oggetto del regolamento, per il quale c'è tempo un anno.

DANTE, *Relatore*. Io aderisco in pieno alla proposta di rinvio della discussione. Faccio anche presente all'onorevole Guerrieri che il penultimo articolo del disegno di legge prevede la delega al Governo per emanare un regolamento alla legge che sarà approvata. Evidentemente qualche sfasatura c'è nel disegno di legge e io, nel dire che esso poteva essere accettato senza modifiche, ritenevo di farmi interprete di una esigenza di carattere anche effettivo, su cui la Commissione poteva trovarsi unanime, data la personalità che aveva dato un contributo così appassio-

nato e così illuminato all'elaborazione della legge.

Ma evidentemente se c'è qualche cosa che deve essere modificato, aggiunto o regolato, può essere fatto col regolamento che sarà emanato dal Governo. Evidentemente la Commissione esprimerà dei voti, che, sono sicuro, il Governo terrà presenti.

PRESIDENTE. La discussione del disegno di legge è rinviata ad altra seduta.

**La seduta termina alle 11,45.**

---

*IL DIRETTORE*  
*DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI*  
Dott. FRANCESCO COSENTINO

---

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI